



TRIBUNALE DI URBINO

2 2016

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Vito Savino, Presidente ed estensore;

Dr. Egidio de Leone, Giudice;

Dr. Silvia Cucchiella, Giudice;

RILEVATO

che in data 27.1.2017 INTERPAOLI EUROPE s.r.l. in liquidazione ha depositato una nota, che ivi si abbia per integralmente richiamata, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Come noto, secondo un orientamento giurisprudenziale, la rinuncia al concordato preventivo deve essere sussunta all'istituto di cui all'art. 306 c.p.c., di cui si postula una efficacia generale, si da esigere l'accettazione delle parti costituite, individuate nei creditori.

Il Collegio, tuttavia, non aderisce a tale orientamento.

Al riguardo, in primo luogo, occorre evidenziare che non appare così immediata l'equiparazione tra i creditori e le parti costituite, nozione quest'ultima che, all'evidenza, presuppone la pendenza di un giudizio civile, giunto, perlomeno, all'instaurazione del contraddittorio ed alla costituzione delle parti (invero, l'assunto è lapalissiano, non occorre alcun consenso qualora la controparte sia contumace).

Muovendo da tali premesse, va osservato che il concordato preventivo, quantomeno fino all'adunanza dei creditori ed all'espletamento della votazione, presenta una dominante, seppur non esclusiva, matrice negoziale, confermata dalle concomitanti statuizioni del Tribunale e dai controlli degli organi della procedura.

In coerenza con tale natura, deve ritenersi che, anteriormente all'inizio delle operazioni di voto, il debitore, oltre a modificare la proposta, possa in via unilaterale rinunciare all'ammissione al



concordato preventivo, così come il proponente, ai sensi dell'art. 1328 c.c., può revocare la proposta negoziale prima della conclusione del contratto (in tal senso, seppur con diversa motivazione, decreto del Tribunale di Siracusa del 14.1.2014).

A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi legittima la rinuncia che abbia ad intervenire anteriormente al decreto di ammissione al concordato preventivo.

La rinuncia, che tra l'altro esplica efficacia *ex nunc*, non interagisce con il diritto al compenso del Commissario giudiziale, in ordine al quale, ad esito del deposito dell'istanza di cui all'art. 39 L.F., si provvede con separato decreto.

P.Q.M.

Così provvede:

- dichiara l'estinzione della procedura di concordato preventivo di INTERPAOLI EUROPE s.r.l., con sede ad Urbina, in Via S. Maria del Piano n. 48, per rinuncia all'ammissione;
- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di cui Sua competenza;

Urbino, 01/02/2017

Il Presidente

Vito Savino

